

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) GRECO	Presidente
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MARIA CESARO

Seduta del 07/05/2020

FATTO

Nel ricorso l'istante espone di aver stipulato in data 20 novembre 2014 con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione.

A seguito della anticipata estinzione del finanziamento, avvenuta ad aprile 2019, ex art. 125 sexies T.U.B. parte ricorrente chiede che il Collegio condanni il resistente al rimborso dell'importo complessivo di 3.692,02 euro, di cui:

- 1.420,40 euro per commissione dell'intermediario di accensione del finanziamento;
- 474,00 euro per commissione dell'intermediario di gestione del finanziamento;
- 635,16 euro per la provvigione dovuta ai soggetti incaricati per l'offerta fuori sede;
- 1.162,46 euro per interessi residui.

Parte ricorrente chiede, altresì, il rimborso di 300,00 euro a titolo di spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

Nelle controdeduzioni l'intermediario resistente eccepisce che:

- le commissioni di accensione e le provvigioni di intermediazione sono up-front e, pertanto, non rimborsabili;
- le commissioni dell'intermediario mandante per la gestione sono state rimborsate in sede di conteggio estintivo secondo il criterio previsto contrattualmente;
- gli interessi residui sono stati già restituiti in sede di conteggio estintivo.

Riferisce, infine, che in sede di risposta al reclamo ha offerto in via transattiva la somma di 474,37 euro.

DIRITTO

Il Collegio ritiene innanzitutto opportuno richiamare i seguenti interventi giurisprudenziali e dell'Arbitro:

1. la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, prima sezione, dell'11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che l'articolo 16 paragrafo 1 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che abroga la direttiva n. 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che in caso di rimborso anticipato del credito il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico.

2. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525/2019 ha affermato che:

- il principio di diritto enunciato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 settembre 2019 è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati successivamente, ma anche agli accordi anteriori alla sua pubblicazione;

- per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi up-front, le parti del contratto di finanziamento possono declinarlo in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio scelto [...] sia agevolmente comprensibile dal consumatore e risponda ad un principio di (relativa) proporzionalità;

- in mancanza di una clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti sulla base di una integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.) del contratto e, ogni valutazione al riguardo è riservata ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie;

- in ogni caso il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile deve essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi.

3. Nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi territoriali hanno applicato il criterio di riduzione dei costi up-front ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di Coordinamento e per salvaguardare l'uniformità delle decisioni dell'ABF ha, pertanto, deciso di adottare il medesimo criterio.

Questo Collegio ha rilevato inter alia che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, il compenso per l'attività di intermediazione del credito, in quanto costo up-front, deve essere oggetto di ripetizione anche nel caso sia provato dall'intermediario il pagamento.

Soltanto per le imposte e tasse, trattandosi di adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 ter, 2° comma, T.U.B.

Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi recurring si è preso atto che la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento ha ritenuto che non sussistesse alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti dell'Arbitro bancario.

Infine, sempre nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio territoriale dell'ABF ha tenuto conto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di Giustizia, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (cd. pro rata temporis) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi recurring.

Sulla base di tali premesse al caso di specie trovano applicazione i seguenti principi:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ai sensi dell'art. 125 sexies T.U.B., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse);
- per i costi recurring nonché per quelli up-front, il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da una apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile dal consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;
- in mancanza di clausola contrattuale, i costi up-front devono essere restituiti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono essere rimborsati secondo il criterio di competenza economica (cd. pro rata temporis);
- la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga una condotta particolarmente ostile e ostruzionistica da parte dell'intermediario.

Al fine di distinguere tra costi recurring ed up-front, si richiama la decisione di questo Collegio n. 4170/2019, che ha riconosciuto natura recurring alle commissioni dell'intermediario per la accensione e gestione del finanziamento (per queste ultime si applica il criterio contrattuale di rimborso) ed up-front la provvigione dovuta al soggetto incaricato dell'offerta fuori sede.

Quanto agli interessi residui il ricorrente chiede il rimborso secondo il criterio proporzionale tenuto conto che il rimborso è stato effettuato secondo il piano di ammortamento.

Ciò premesso, al netto dei rimborsi già eseguiti dall'intermediario, il ricorrente ha diritto agli importi indicati nella seguente tabella:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	53
rate residue	67

TAN ▶	4,10%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	55,83%
- in proporzione alla quota	33,22%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni accensione (recurring)	€ 2.544,00	€ 1.420,40	€ 845,16	○	€ 0,00	€ 1.420,40
○	commissioni gestione (recurring)	€ 2.097,94	€ 1.171,35	€ 696,97	●	€ 696,98	€ 0,00
○	provvigioni int. cred. (up front)	€ 1.137,60	€ 635,16	€ 377,93	○	€ 0,00	€ 377,93
●	...	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○	INTERESSI NOMINALI ...	€ 5.140,99	€ 2.870,39	€ 1.707,92	○	€ 1.707,92	€ 0,00
●	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
	<i>rimborsi senza imputazione</i>					€ 0,00	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.798,33
interessi legali	si



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 12121 del 08 luglio 2020

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di euro 1.798,33 oltre interessi dal reclamo al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FERNANDO GRECO